



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 04/09/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1456

Esecuzione della sentenza n.3082/12 del Tribunale di Bari al risarcimento del danno in favore di " Futura" Soc. Coop. di Produzione e Lavoro a r.l. RS - Riconoscimento debito fuori bilancio. Prelievo dal Capitolo n. 1110090 E.F. 2013 "Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse" della somma di € 44.931,75 e contestuale iscrizione in termini di competenza e cassa al capitolo n. 1318.

L'Assessore al Lavoro-Politiche per il Lavoro Leo Caroli, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. Cooperazione Maria S. Perilli, dal Dirigente dell'Ufficio Lavoro e Cooperazione Antonella Panettieri, e confermata dal Dirigente del Servizio Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- la legge regionale n.9/85 all'art. 10 e segg. prevede "Interventi per agevolare il lavoro dei giovani e delle categorie svantaggiate";
- con delibera esecutiva di G.R. n.11768/85 è stato adottato il Piano di Riparto dei contributi relativi all'anno 1985 ai sensi della L.R. n.9/85;
- "Futura Soc. Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l." di Spinazzola (BA), è compresa tra i beneficiari di tali contributi per un importo globale di £.260.000.000 più £.5.000.000 per spese di avviamento, per la realizzazione di un progetto triennale;
- con delibera di G.R. n. 5109/86 è stata liquidata la 1ª rata di £. 86.000.000 più £. 5.000.000 per spese di avviamento;
- con delibera di G.R. n.89/88 è stata liquidata la somma di £.87.000.000, relativa alla 2ª rata del contributo regionale;

Considerato che:

- con atto n. 7683/96 la Regione Puglia ha disposto la revoca e il recupero delle somme erogate, per la mancanza delle autorizzazioni della ASL e del Comune di Spinazzola per l'esercizio delle attività di "Futura Soc. Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l.";
- contro tale provvedimento la Cooperativa in questione ha proposto impugnativa n.1131/97 innanzi al TAR Puglia;
- con ordinanza n.444/97, il TAR Puglia - Sez.II - accoglieva la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato dalla Cooperativa, nonché opposizione avverso l'ordinanza n. 461/98/A con cui la Regione Puglia le ingiungeva il pagamento della somma di £. 188.175.833;
- con comparsa depositata il 19/04/1999 si costituiva la Regione Puglia che concludeva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine, appunto, alla domanda di revoca e per l'inammissibilità della domanda riconvenzionale;
- disposti i vari rinvii a fini conciliativi, è intervenuto il deposito all'udienza del 15/05/2006 della sentenza

n. 3222/05 TAR Puglia-Bari di accoglimento del ricorso della succitata Cooperativa "FUTURA" di Spinazzola (BA);

- il Tribunale di Bari, sez. I Civile, con Sentenza n. 3082/2012, in persona del G.O.T. Avv. Anna Quaranta, ha dichiarato cessata la materia del contendere, stante l'intervenuta revoca dell'ordinanza n. 461/98/A emessa dalla Regione Puglia, e ha accolto la domanda riconvenzionale formulata dall'attrice "Futura Soc. Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l." di Spinazzola (BA). Condanna, altresì, la Regione Puglia al pagamento in forza del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 3222/05 per le somme di £. 87.000.000 (€ 44.931,75) relative alla 3<sup>a</sup> rata del contributo dovuto, oltre interessi nella misura legale dalla costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo. Dichiaro inoltre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti

Rilevato che:

- con nota n.11/L/7629 del 26 Aprile 2013, l'Avvocatura della Regione Puglia ha trasmesso al Settore Lavoro copia della sentenza n. 3082 del 10 Settembre 2012 del Tribunale Civile di Bari, nonché nota del difensore dell'Amministrazione Regionale, invitando codesto Servizio a procedere al pagamento delle somme dovute, ivi comprese le spese legali, provvedendo contestualmente a pagare le spese di registrazione;

- si rende inevitabile dare al disposto della sentenza divenuta ormai definitiva;

- la mancata tempestiva esecuzione della sentenza genererebbe ulteriori aggravii a carico dell'amministrazione regionale;

- alla luce di quanto rappresentato, si ritiene doveroso eseguire la sentenza e per l'effetto della stessa individuare i capitoli di spesa per rinvenire le risorse necessarie al pagamento delle somme innanzi descritte, in quanto l'impegno e la liquidazione delle stesse da parte dello scrivente Servizio rappresentano un atto dovuto;

- per quanto in premessa indicato, occorre disporre in favore di "Futura Soc. Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l." il pagamento della somma di € 44.931,75 a titolo di sorte capitale relativo alla 3<sup>a</sup> rata del contributo, oltre a interessi nella misura legale dalla costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo. Per quanto concerne il recupero del 50% a carico della parte avversa delle spese di registrazione della sentenza, l'importo delle stesse può essere compensato con il pagamento degli interessi.

Verificato che:

- il capitolo di spesa n. 1318 "Spesa finanziata con prelievo dal capitolo n. 1110090 - "Fondo di riserva per la definizione delle partite regresse" - per l'anno 2013 risulta idoneo per la copertura della somma dovuta a titolo di sorte capitale di € 44.931,75 connessa al summenzionato procedimento esecutivo.

Per quanto sopra riportato:

VISTA la L.R. 16 novembre 2001 n. 28 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2012 n. 45 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia;

VISTO l'art. 54 della L.R. n. 28/01 e s.m.i. denominato "Fondo intersettoriale" ed in particolare la lettera c) bis del comma 1 di passività pregresse, che consente alla Giunta Regionale, di provvedere con proprie deliberazioni, mediante prelievo dal fondo, all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle unità previsionali di base esistenti;

VISTO che il capitolo 1110090 del bilancio 2013 "Fondo di riserva per partite pregresse" presenta sufficiente disponibilità;

Ravvisata la necessità di provvedere alla copertura della spesa rinveniente dal suddetto procedimento esecutivo a titolo di sorte capitale, pari ad € 44.931,75, mediante prelevamento dal capitolo n. 1110090 del bilancio regionale 2013 e contestuali iscrizione della stessa in termini di competenza e di cassa sul capitolo di spesa n. 1318 citato, mentre la somma dovuta a titolo di interesse legali graverà sul capitolo n. 1315 del bilancio regionale.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M.I

Si dispone di prelevare in termini di competenza e cassa dal capitolo n. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse" del bilancio 2013 la somma di € 44.931,75 e di procedere alla contestuale reiscrizione sul capitolo di spesa n. 1318 "Spesa finanziata con prelievo dal capitolo n. 1110090 - fondo di Riserva per la definizione delle partite pregresse".

Tutto ciò premesso l'Assessore relatore, su proposta del Dirigente di Ufficio. e del Dirigente del Servizio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, e confermate dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, comma IV, lett. K) della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la relativa proposta dell'Assessore, relatore:

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, dal Dirigente dell'Ufficio Lavoro e Cooperazione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente e dal Direttore d'Area;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,  
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di riconoscere il debito fuori bilancio per il pagamento della sorte capitale per la 3<sup>a</sup> rata di contributo e degli interessi legali, come liquidati dalla sentenza n. 3082/2012 del Tribunale di Bari, sezione prima civile, resa in data 10.09.2012 e depositata in segreteria in data 03.10.2012, in favore di "Futura Soc. Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l.";
2. di approvare la variazione in termini di competenza e cassa mediante prelievo della somma di € 44.931,75 - dovuta per sorte capitale - dal capitolo n. 1110090 "Fondo per partite pregresse" e la contestuale iscrizione nel capitolo di spesa del bilancio 2013 n. 1318 "Spesa finanziata con prelievo dal capitolo n. 1110090 - Fondo di Riserva per la definizione delle partite pregresse";
3. di dare atto che la somma dovuta per interessi legali graverà sul capitolo n. 1315 del Bilancio 2013;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio - Ragioneria ad effettuare i conseguenti adempimenti di competenza;
5. di trasmettere, a cura del Servizio Politiche per il Lavoro, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della Legge 27

dicembre 2002, n. 289;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.46/2012 e dell'art. 54, comma 3 della L.R. 28/2001;

7. di incaricare il dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ad adottare, entro il corrente esercizio finanziario 2013 i conseguenti e successivi provvedimenti;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 42, comma 7 della L.R. 28/2001.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---